SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta **Anno 85° — Numero 19**

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Salerno, sabato 15 aprile 1944** SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 APRILE 1944, N. 101

Norme integrative dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 6 gennaio 1944, n. 9, sulla defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti servizi pubblici o di interesse nazionale e sulla riammissione in servizio degli appartenenti a dette Amministrazioni, Enti ed Aziende già licenziati per motivi politici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli Affari Esteri, d'intesa con i Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina e dell' Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli effetti degli artt. 3 comma 1° lettera a) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B e 3 n. 1 del R. decreto–legge 6 gennaio 1944, n. 9 e per le valutazioni ivi previste, relative al personale civile delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, al personale militare del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica ed al personale della R. Guardia di Finanza, è istituita, in sostituzione dei Consigli di Amministrazione e delle Commissioni di disciplina e degli organi similari richiamati dai citati RR. decreti-legge, una Commissione unica, presieduta da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

La Commissione è divisa in due Sezioni, composte ciascuna:

1) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV nominato dal Capo del Governo su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

2) di un cittadino di specchiata probità, che non abbia mai svolto attività politica a favore del fascismo, nominato dal Capo del Governo, su proposta del Ministro dell'Interno;

3) di un funzionario dell' Amministrazione o di un ufficiale dell'Arma o del Corpo ai quali appartiene il dipendente la cui situazione deve essere esaminata, di grado pari o superiore allo stesso e comunque non inferiore al grado IX o parificato, designato dal capo del relativo Dicastero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle cancellerie o segreterie giudiziarie di grado non inferiore all' VIII, designato dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Art. 2

Le adunanze delle Sezioni sono presiedute dal Presidente della Commissione, o, in sua vece, dal membro più elevato in grado.

Il Presidente della Commissione ripartisce, con provvedimento interno, le pratiche fra le due Sezioni, secondo i Dicasteri ai quali appartengono i dipendenti la cui situazione deve essere esaminata.

Art. 3

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le decisioni delle Sezioni possono essere impugnate con ricorso alla Commissione, in adunanza plenaria, da proporsi nel termine di giorni venti dalla notifica agli interessati.

Art. 4

Le due Sezioni deliberano in adunanza plenaria sotto la presidenza del Ministro o Sottosegretario di Stato Presidente della Commissione:

a) sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Sezioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo che precede;

b) sulle pratiche che sono state dal Presidente deferite alla sua cognizione perchè presentano questioni di massima o di particolare importanza.

Contro le decisioni della Commissione in adunanza plenaria non sono ammessi gravami nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 5

Resta ferma la competenza del Consiglio dei Ministri per il personale e per le valutazioni di cui agli artt. 3 lett. a) e 4 ultimo comma del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B ed all'art. 3 n. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 6

Nel solo caso in cui ricorra la effettiva ed accertata impossibilità di assicurare l' intervento nelle Commissioni provinciali, di cui all' art. 3 lettera b) del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, dei due membri non appartenenti all'ordine giudiziario, è data facoltà al Prefetto di sostituirli, a suo insindacabile giudizio, con cittadini di specchiata probità, che non siano mai stati inscritti al partito fascista e non abbiano mai esplicata una qualsiasi attività a favore del partito.

Art. 7

La valutazione della sussistenza delle condizioni per la permanenza in servizio, richiesta dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 per la riammissione in servizio del personale ivi indicato, resta demandata alle Commissioni per gli affari del personale ed ai competenti Uffici del personale.

Art. 8

L'impiegato sottoposto al giudizio degli organi di cui agli artt. 1 e 6 del presente decreto, per gli addebiti di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, è escluso dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado fino al termine del procedimento.

Restano egualmente sospese durante il procedimento le promozioni non ancora decretate a suo favore per esami o scrutinii anteriori.

Art. 9

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera alle armi, dispensati dal servizio in seguito all'applicazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, sono collocati nella categoria del congedo spettante a norma degli ordinamenti giuridici delle rispettive forze armate, col trattamento economico che loro compete.

Art. 10

Agli ufficiali in servizio delle categorie in congedo ed ai sottufficiali non di carriera alle armi, collocati in congedo in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, spetta il trattamento di

cui al 3° comma dell'art. 9 dello stesso R. decreto-legge sino a quando non potranno raggiungere il luogo di residenza perchè nella zona occupata dal nemico.

Art. 11

Il termine per le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e il termine per l'epurazione di cui allo art. 12 del detto R. decreto-legge sono prorogati per i territori restituiti all'amministrazione italiana rispettivamente a mesi due e a mesi sei dalla data della restituzione; e sono portati rispettivamente a mesi tre e a mesi otto dalla data in cui la restituzione avverrà, per i territori non ancora rientrati sotto l'amministrazione italiana.

E' parimenti prorogato a mesi otto dall'entrata in vigore del presente decreto il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per le domande di riammissione già presentate ai termini di detto R. decreto-legge.

Art. 12

Per il personale civile rimasto nei territori coloniali e quello civile o militare prigioniero di guerra o internato, e per il personale civile e militare in servizio all'estero i termini di cui al primo comma dell'articolo che precede sono fissati in mesi tre e mesi otto, rispettivamente, dal giorno in cui esso rientrerà o verrà a trovarsi in territorio restituito all'amministrazione Italiana e dal giorno in cui dalle R. Rappresentanze diplomatiche all'estero verrà data comunicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B agli uffici compresi nella propria giurisdizione.

Le denunzie di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B dovranno essere presentate, per il personale civile e militare in servizio all' estero, alle R. Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti.

Art. 13

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto restano ferme tutte le altre disposizioni dei RR. decreti-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e 6 gennaio 1944, n. 9.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - CASATI - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI.

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DEC. DEL CAPO DEL GOV. 24 marzo 1944.
Revoca di sequestro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942, n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco indicati nei decreti stessi;

Visto il ricorso proposto dal Duca Nicola Mastelloni quale vicario generale del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco;

Visti gli articoli 295 e 322 del R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto l'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che il provvedimento di sequestro impugnato è inficiato da illegittimità non risultando che il Marchese Mastelloni Antonio fu Francesco abbia perduto la cittadinanza italiana, che gli compete per diritto di nascita;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati i decreti del Prefetto di Napoli 10 febbraio 1942 n. 4335 e 13 febbraio 1943, n. 7587 relativi al sequestro dei beni del Marchese Antonio Mastelloni fu Francesco.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 24 marzo 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1944.
Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti, per l' anno 1944, dai consortisti dell' Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'INDUSTRIA, PER IL COMMERCIO
E PER IL LAVORO

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 che costituisce l'Associazione Nazionale per il controllo

della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo Statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il D. M. 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1928, reg. n. 4 fog. n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di determinare le tariffe dei contributi dovuti, per l'anno 1944, dai consortisti dell'Associazione stessa;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Ministro per le Finanze;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate, per l'anno 1944, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle A ,B, C, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale.

Vietri sul Mare, 23 marzo 1944.

IL MINISTRO
Corbino

TABELLA A.

TARIFFA PER LA PREVENZIONE (1)

(Titolo del Regolamento approvato con R. decreto 12 Maggio 1927, n. 824)

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondere obbligatoriamente dal consortista all' Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 46 e 72 del regolamento).

N. B. — Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento fatta eccezione per gli aumenti di zona (nota n. 1) e per le quote del paragrafo 4 « apparecchi inattivi ». Per le quote di cui al paragrafo 1, lettera *d*) « locomobili agricoli » ed *e*) « Macchine da caffè e piccoli generatori fino ad 1 mq. » si applica l'aumento del 50 per cento.

Par. 1°) Generatori;

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (1)	L.	135

b) fissi semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (2)	»	180
per ogni 100 mq. in più o frazione	»	35

c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq.	»	90
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq.	»	80
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55

f) per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri di capacità totale	»	60
oltre 1000 e fino a 3000 litri	»	85
per 1000 litri o fraz., oltre 3000 in più	»	30

Par. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	38
oltre 300 fino a 1000	»	59
oltre 1000 fino a 5000	»	80
oltre 5000	»	105

b) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L.	59
oltre due sino a 4	»	80
oltre 4 sino a 6	»	107
oltre 6	»	130

Par. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (4) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio fino a 300

litri di capacità totale	L.	22
oltre 300 fino a 1000	»	38
oltre 1000 fino a 5000	»	49
oltre 5000	»	70

Per i recipienti multipli di questa categoria intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il

---

(1) *Le quote indicate nella presente tabella A si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona* (art. 6 Decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuto sulla quota annuale esposta un aumento del 30 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %. Le quote sono comprensive delle spese di trasferta, viaggi e diarie, salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel quale caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie) calcolate come a nota (1) della tariffa III tabella B.

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del Regolamento 15 maggio 1927, n. 824.

(2) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

quarto e il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Par. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi..... ciascuno	L.	6
dal 6° apparecchio in poi	»	4
con un massimo complessivo non superiore a	»	100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del cento per cento.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824 per ogni apparecchio:

a) Generatori:		
sino a 25 mq.	L.	95
da 25 a 100 mq.	»	145
ogni 100 mq. o frazioni in più	»	25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
Generatori a riscaldamento elettrico:		
fino a 1000 litri	»	60
oltre 1000 litri	»	85
b) Recipienti (1):		
fino a 1000 litri o a due corpi	»	45
oltre	»	70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a lire 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A. N. C. C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'associazione.

(1) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

TARIFFA III

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

Generatori fino a 25 mq.	L.	25
Generatori oltre a 25 mq.	»	50
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	»	5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50% per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

N. B. Sulle quote si applica l' aumento del 100%.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazione di esonero (articoli 67, 69, 7):

bollo di prova	**L.**	**3**
libretto regolamentare	**»**	**10**
libretto di continuazione	**»**	**5**
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo 1 del regolamento (prevenzione)	**»**	**10**

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, nonchè delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA B.

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1)

Titolo II del Regolamento approvato con R. Decreto, *12 maggio 1927, n. 824*)

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100%.

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe, I, II III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso la Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusto gli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824 modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

fatta eccezione per le trasferte di cui alla tariffa III, nota 1.

TARIFFA I

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del Regolamento) (1).
(V. nota n. (1) in calce alla tabella A.)

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo 1 del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa a CV 50 L. 15
oltre 50 CV » 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

c) per ogni forno di calce » 25

d) per ogni fornace laterizi » 105

e) per un forno con uno o piú gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto stabilimento o cantiere » 15

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 75
per ogni unità come sopra in piú nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria della ceramica o per ogni forno separato: se a camere sovrapposte » 75
se a camere contigue e fuoco continuo » 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte » 35
se a camere contigue e fuoco continuo » 70

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 105
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

i) per un forno di cemento » 75
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 35

l) per un impianto di riscaldamento » 50

m) per ogni altro impianto termico » 75
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere » 15

(1) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

TARIFFA II

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai Consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del Regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con Regio decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore L. 20
b) per una motrice fissa » 20
c) per un forno a calce » 10
d) per una fornace di laterizi » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con un uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nella industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell' industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 20
a camere contigue e fuoco continuo » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30
i) per un forno in cemento » 20
l) per un impianto di riscaldamento » 15
m) per ogni altro impianto termico » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistono più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TARIFFA III

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (art. 94, 95 e 96 del Regolamento) il consortista deve all'Associazione, oltre la somma per le trasferte come appresso determinate (1), le quote sottoindicate:

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

a) per ogni operatore e per il primo giorno L. 120

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 90

c) per analisi del combustibile (2) » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 %. (3)

Per prove di collaudo cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TARIFFA IV

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo II del Regolamento (Controllo termico, art. 84).

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100 %.

Per ogni dichiarazione di esonero oltre il rimborso della prescritta marca da bollo L. 10

TABELLA C.

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta d'obbligo del consortista, questi deve all'associazione, oltre il rimborso delle spese di trasferta (diarie e viaggi), le quote sottoindicate.

N. B. - Sulle quote si applica l'aumento del 100% fatta eccezione per le quote di cui alla tariffa II, paragrafo A "Visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili".

TARIFFA I.

Paragr. A. - Visita interna e prova idraulica per ogni operazione (1)

a) Generatori:

fino a 25 mq.	L.	100
da 25 a 100 mq.	»	150
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. per generatori a riscaldamanto elettrico	»	60
fino a 1000 litri	»	65
oltre 1000 litri	»	90

b) Recipienti:

sino a 300 litri	»	30
oltre 300 sino a 1000 litri oppure a due corpi	»	50
oltre	»	75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50%.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25% della precedente per i generatori, ed il 50% per i recipienti.

Par. B. - Visita per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del Regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II

Paragr. A. - Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (2):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Se di capacità non superiore a 2 litri per ogni bombola	L.	0,35
Se di capacità oltre 2 litri fino a cinque litri per ogni bombola	»	0,50
Per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola	»	2,50
Dalla 51.a alla 100.a di una partita, per ogni bombola	»	1,50
Dalla 101.a bombola alla 150.a di una partita, per ogni bombola	»	1,00
Per la 151.a bombola e successive di una partita, per ogni bombola	»	0,50

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota a pagina seguente, è pari a L. 90,

---

(1) Per le trasferte, il Consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:

(a) costo del biglietto ferroviario o marittimo o lacuale in I· Classe o dell'automezzo, se necessario, di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario e la località, cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 per cento per spese accessorie (facchinaggio e simili). Quando per raggiungere la località del sopraluogo si debba ricorrere, oltrechè a mezzi pubblici di trasporto, anche a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire coi mezzi pubblici medesimi;

(b) diarie nelle misure unitarie di lire 90 oppure di lire 65, a seconda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del funzionario fuori sede, maggiorate del 70 per cento.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando per la compilazione della relazione delle prove occorre l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile l'addebito sarà raddoppiato.

(3) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'apparecchio.

---

(1) Verifiche ritenute necessarie dall'Associazione o dall'Utente in aggiunta alle verifiche a normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

(2) Visite previste dal Regolamento ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

per mezza giornata, oppure a L. 180 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma A, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari L. 20

Paragr. B. - Per prove di materiali:

prelievo provini » 90

per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata » 90

N. B. - Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonatura di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30.

IL MINISTRO
CORBINO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — Salerno